

ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNGOLO

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

1. È costituita l'Associazione culturale denominata "PUNGOLO";
2. l'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

ART. 2

SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Biccari alla c.da Santa Lucia;
2. sedi secondarie potranno essere istituite con delibera dell'assemblea dei soci, senza che comportino modifica al presente Statuto;
3. la durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3

SCOPO E PRINCIPI

1. L'Associazione non ha fini di lucro;
2. si ispira ai principi della tradizione italiana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e del rispetto dell'uomo;
3. è aperta a tutti coloro i quali intendono operare in forma associativa per contribuire alla affermazione dei valori di democrazia, di progresso, di sviluppo economico e di crescita culturale di Biccari, del Subappenino Dauno e dell'intera Capitanata;
4. favorisce ogni forma di partecipazione dei cittadini e dei biccaresi emigrati alla vita pubblica e sociale;
5. promuove, anche nei confronti delle nuove generazioni, le tradizioni, la storia ed il dialetto bicarese.

ART. 4

PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione al fine di perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente:

- a. sostiene, promuove e diffonde l'organo di stampa denominato "PUNGOLO – periodico di politica, cultura ed attualità cittadina" Aut. Trib. Lucera n. 124/2006 ed i suoi eventuali allegati;
- b. organizza convegni, dibattiti, manifestazioni ed altri tipi di eventi politici e culturali anche in collaborazione con altri soggetti;
- c. promuove ed organizza ogni altra attività politica e culturale ritenuta idonea al perseguimento degli scopi associativi.

ART. 5

SIMBOLO

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito da un Hobbit che impugna con la mano destra una spada elfica e che poggia con il piede destro su due libri;
2. il simbolo è riportato nel presente atto.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. l'Assemblea dei Soci;
2. non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano la carica di Sindaco e di Assessore del Comune di Biccari ovvero di segretario o presidente di sezioni locali di partito e movimenti politici.

ART. 7

QUALITÀ DI SOCIO E ADESIONE

1. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, che accettino di perseguire gli scopi sociali e di rispettare le disposizioni del presente Statuto;
2. i soci sono tenuti ad un comportamento corretto e leale sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e ad accettare le norme del presente Statuto.

3. l'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie;
4. sono soci fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione; essi hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci;
5. i soci possono essere ordinari, giovani, sostenitori e benemeriti, a seconda della quota associativa versata;
6. i soci onorari, nominati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi, non sono tenuti al pagamento della quota associativa;
7. la domanda di adesione si effettua con la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione predisposto dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea dei soci;
8. ogni proposta di adesione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo e si intende comunque respinta in caso di mancata risposta nei successivi trenta giorni dalla presentazione;
9. ogni socio ha il dovere di versare annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci;
10. l'adesione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno solare, entro la fine del mese di gennaio, salvo ritardo giustificato accettato esplicitamente dal Consiglio Direttivo;
11. l'iscrizione all'Associazione è compatibile con qualsiasi carica pubblica e con l'adesione a qualsivoglia partito o movimento politico, nonché ad associazioni culturali, ricreative, assistenziali e di categoria, le cui finalità non siano in contrasto con il presente Statuto;
12. ogni socio, purché sia in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto nell'Assemblea e di accedere a tutti i verbali e gli atti dell'Associazione; ha diritto, qualora sia impossibilitato a partecipare all'assemblea, di farsi rappresentare, anche nelle operazioni di voto, da un altro socio munito di delega scritta;
13. gli aderenti, inoltre, hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di contribuire a determinarne le iniziative e le decisioni, manifestando liberamente il proprio pensiero.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio è personale e non è trasmettibile. Essa può venir meno per i seguenti motivi:
 - a. per dimissione, da comunicare con atto scritto debitamente motivato recapitato al Presidente o al Consiglio Direttivo;
 - b. per esclusione motivata, deliberata dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei Soci su proposta di almeno un quinto dei soci ovvero del Consiglio Direttivo o del Presidente;
 - c. per decadenza, sancita dal Consiglio Direttivo, qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione o non sia versata la quota associativa entro i termini stabiliti;
2. la dimissione, l'esclusione e la decadenza hanno effetto immediato rispettivamente dalla data di recapito della raccomandata e dalla data di deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. il socio dimesso, escluso o decaduto non ha diritto alla ripetizione dei contributi versati all'Associazione a qualsiasi titolo né a qualsiasi altra pretesa di ordine patrimoniale.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. l'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, siano essi fondatori, ordinari, giovani, sostenitori o benemeriti;
2. l'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un quinto dei soci. Alla determinazione di tale quorum costitutivo concorrono anche i soci presenti mediante delega;
3. l'assemblea, convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno:
 - a. elegge, col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, il Presidente dell'Associazione;
 - b. determina le scelte politiche e programmatiche dell'Associazione proposte per iscritto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci; approva i bilanci annuali dell'Associazione; stabilisce l'ammontare della quota associativa in relazioni alle singole tipologie di socio e la chiusura del tesseramento;
4. l'assemblea dei soci è convocata in seduta straordinaria:

- a. su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo ovvero di un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, per deliberare su questioni urgenti attinenti le linee programmatiche o gli impegni di spesa ovvero su ogni altra iniziativa straordinaria proposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per il perseguimento dei fini sociali;
 - b. per modificare lo Statuto ed ogni altro eventuale regolamento interno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
 - c. per deliberare l'esclusione di un socio, a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta di almeno un quinto dei soci ovvero del Consiglio Direttivo o del Presidente;
 - d. per deliberare, a maggioranza dei due terzi dei presenti e su proposta di almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, la decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo;
 - e. per deliberare il conferimento della qualità di socio onorario ad una personalità particolarmente meritevole, su proposta di almeno un quinto dei soci ovvero del Presidente o del Consiglio Direttivo;
 - f. per decidere su ogni altra eventuale proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo ovvero di un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota associativa;
 - g. per deliberare, a maggioranza dei due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, lo scioglimento dell'Associazione;
5. di ogni seduta dell'assemblea dei soci deve essere redatto verbale scritto da parte di un segretario designato con la sottoscrizione degli intervenuti; al verbale possono essere allegati documenti e dichiarazioni di voto.

ART. 10

PRESIDENTE

1. il Presidente è eletto annualmente dall'assemblea dei soci convocata in seduta ordinaria;
2. salvo per l'elezione del primo Presidente dell'Associazione, può accedere alla carica di Presidente il socio che al momento dell'elezione possa vantare almeno un anno di anzianità nell'Associazione;
3. il mandato del Presidente ha durata annuale ed è rinnovabile massimo per tre volte consecutive;

4. egli è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha, funzioni di rappresentanza della stessa; come rappresentante può delegare a compiere atti di ordinaria amministrazione qualsiasi socio, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione o di particolare rilevanza politica dovrà, essere autorizzato dalla maggioranza dell'Assemblea dei soci, che dovrà anche, indicare la persona delegata a rappresentare per il singolo atto l' Associazione;
5. Il Presidente nomina il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre persone ed è nominato dal Presidente, che provvede anche ad eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante il mandato;
2. il mandato del Consiglio Direttivo coincide con quello del Presidente che lo ha nominato;
3. il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed assegna ogni altra carica che si dovesse rendere necessaria per l'Associazione;
4. il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea, utili per il raggiungimento degli scopi associativi e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
5. le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da un verbale redatto dal Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente agli altri intervenuti;
6. per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

ART. 12

GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche, gli incarichi conferiti dagli organi sociali e le collaborazioni prestate all'Associazione, ai suoi organi ed alle sue attività sono, senza eccezione alcuna, assolutamente gratuite.

ART. 13

PATRIMONIO

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci e dai contributi a qualsiasi titolo elargiti dagli associati e dai simpatizzanti, senza speciale destinazione;
3. l'Associazione non ha finalità di lucro e tutte le entrate devono essere riutilizzate per le attività sociali.

ART. 14

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.